

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 856

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RIZZO

Presentata il 16 novembre 1983

Nuove norme per la circolazione dei ciclomotori

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si aggiunge alle altre già presentate nel corso dell'attuale legislatura, con le quali si mira a dare una migliore disciplina alla circolazione dei ciclomotori, ancor prima dell'emanazione del nuovo codice della strada.

L'intervento normativo appare urgente e necessario perché la facilità con la quale i ciclomotori, in conseguenza delle disposizioni vigenti, riescono a sfuggire a qualsiasi tipo di controllo, ha determinato che essi siano diventati il mezzo di locomozione privilegiato per la realizzazione dei furti con scippo, che in questi ultimi tempi, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, hanno assunto proporzioni allarmanti.

La tecnica operativa è quasi sempre la stessa: il conducente, con a bordo del ciclomotore un'altra persona (di norma si tratta di giovani al di sotto dei diciotto anni), affianca la vittima designata; il complice, che viaggia dietro il conducente, opera materialmente lo scippo, dopo di che il ciclomotore si allontana velocemente, riuscendo a far perdere le sue tracce.

La notevole casistica esistente in materia permette di rilevare che a favore

degli autori dello scippo operano alcune specifiche circostanze:

1) innanzitutto lo scippo è reso possibile dal fatto che a bordo del ciclomotore può viaggiare con il conducente altra persona, che è quella che materialmente esegue il reato;

2) la fuga è facilitata, oltre che dalle dimensioni del veicolo che gli consentono di districarsi nel traffico cittadino, dal fatto che il ciclomotore adibito allo scippo quasi sempre ha una potenza maggiorata e può sviluppare una velocità superiore a quella consentita;

3) l'identificazione del ciclomotore utilizzato per lo scippo è pressoché impossibile perché il veicolo è sfornito di targa di riconoscimento;

4) numerosi scippi sono commessi da minori su commissione di chi a loro ha fornito il ciclomotore, ma nei casi di controllo non è possibile individuare il proprietario del veicolo, non essendo prescritto alcun libretto di circolazione che indichi il proprietario dell'automezzo.

Appare allora evidente che per combattere il fenomeno degli scippi, che spes-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

so sono il trampolino di lancio per la giovane delinquenza, occorre una nuova regolamentazione della circolazione dei ciclomotori che, valorizzando i dati dell'esperienza, tenga conto delle circostanze sopra indicate ed eviti che il ciclomotore sia il facile strumento per la commissione di reati; una nuova disciplina che copra le lacune esistenti ma che al contempo sia tale da non incidere negativamente sulla produzione e sulla vendita dei ciclomotori o sul lavoro, già abbastanza oneroso, degli ispettorati della motorizzazione civile, con inutili appesantimenti burocratici.

Di tali esigenze vuol tenere conto il presente progetto di legge il quale, per assicurare la facile e chiara individuazione del ciclomotore e del suo proprietario, all'articolo 1 stabilisce che ogni ciclomotore deve portare impressi il numero del telaio, la siglia e la nazionalità della fabbrica costruttrice; inoltre deve essere fornito di targa di riconoscimento e munito di libretto di circolazione sul quale devono essere indicati, oltre ai dati di riconoscimento del veicolo, le generalità del proprietario. Le incombenze degli ispettorati della motorizzazione civile sono ridotte al minimo perché la norma prevede che il libretto di circolazione deve essere fornito dalla fabbrica costruttrice e che le attestazioni sul libretto relative ai passaggi di proprietà siano opera delle stesse parti e l'intervento del notaio è limitato soltanto al caso in cui l'acquirente o il venditore non sappia o non possa sottoscrivere l'attestazione o sia sfornito di documento di riconoscimento.

Per facilitare il controllo dei ciclomotori, l'articolo 2 prevede che il veicolo non possa circolare fuori della provincia nella quale è avvenuta la immatricolazione. Tale disposizione non può comportare alcuna negativa ripercussione sulla vendita dei ciclomotori dato che essi, per le loro limitate prestazioni tecniche, sono destinati a circolare in zone abbastanza circoscritte. Inoltre la norma opportunamente prevede che la circolazione sia consentita in altra provincia se in essa il proprietario ha la sua residenza, il suo domicilio o la sua dimora.

L'articolo 5, nel fissare, come regola generale, che sul ciclomotore può viaggiare altra persona oltre il conducente, concede, nell'ambito dei comuni, al sindaco di vietare, con riferimento a singole strade o a tratti di esse, la circolazione dei ciclomotori o la circolazione con altra persona a bordo, tenuto conto che gli scippi vengono commessi, nella maggior parte dei casi, in zone ben delimitate della città, caratterizzate da un notevole flusso di pedoni, e, soprattutto, di turisti.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano il trattamento penale per chi vende, detiene o mette in circolazione ciclomotori « truccati », cioè con una potenza maggiorata, e per chi cede in uso o in locazione tali ciclomotori o ciclomotori con i dati di identificazione impressi sul telaio o indicati sulla targa di riconoscimento o sul libretto di circolazione alterati o contraffatti. È previsto un aggravamento di pena se il fatto è commesso da chi è titolare di una officina meccanica o da chi ha la licenza per il noleggio di ciclomotori. In tutti i casi, inoltre, ancor prima della confisca, è dato agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di procedere all'immediato sequestro del veicolo.

Per le violazioni alle disposizioni relative ai dati che devono essere contenuti nel libretto di circolazione, l'articolo 8 prevede soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ma la sua entità e gli altri effetti (immediato sequestro del ciclomotore e confisca) sono tali da scoraggiare la commissione dell'inflazione.

In linea con le proposte contenute in altri progetti di legge, l'articolo 4 impone, al fine di salvaguardare l'incolumità di chi viaggia sul ciclomotore, l'uso del casco protettivo se la circolazione avviene fuori dai centri abitati, dove maggiori sono i pericoli per chi è a bordo del ciclomotore, e prevede che l'infrazione alla norma comporti una sanzione pecuniaria; l'articolo 3 estende ai ciclomotori le norme riguardanti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, per garantire, nel caso di incidente, il diritto dei terzi ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Su ogni ciclomotore devono essere indicati, mediante impressione, il numero del telaio, la sigla e la nazionalità della fabbrica costruttrice.

La fabbrica costruttrice rilascia all'acquirente il libretto di circolazione, identico al modello prescritto dal Ministero dei trasporti, sul quale devono essere riportati i dati indicati nel primo comma nonché le caratteristiche tecniche del ciclomotore di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

L'Ispettorato della motorizzazione civile, nella cui circoscrizione risiede l'acquirente del ciclomotore, provvede a vidimare i fogli del libretto, vi appone la dichiarazione di conformità al tipo omologato e i dati di immatricolazione, e rilascia la targa di riconoscimento.

La targa di riconoscimento, contenente i dati di immatricolazione, deve essere apposta sulla parte posteriore del ciclomotore.

Il libretto di circolazione deve indicare altresì la denominazione e il domicilio in Italia della fabbrica costruttrice, le complete generalità e la residenza o il domicilio dell'acquirente, la data in cui l'acquisto è stato effettuato. L'attestazione relativa al trasferimento di proprietà deve essere sottoscritta da entrambe le parti e devono essere trascritti gli estremi di un loro documento di riconoscimento. Tali prescrizioni devono essere osservate ogni qualvolta è trasferita la proprietà del ciclomotore. Se alcuna delle parti non sa o non può sottoscrivere l'attestazione ovvero è sfornita di documento di riconoscimento, il trasferimento della proprietà deve essere attestato sul libretto di circolazione da un notaio.

ART. 2.

Il ciclomotore può circolare in una provincia diversa da quella in cui è stato immatricolato solo se in essa il proprietario abbia la residenza, il domicilio o la dimora.

ART. 3.

Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, relative alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono estese ai ciclomotori.

ART. 4.

È prescritto l'uso del casco protettivo per chi viaggia a bordo di un ciclomotore fuori dai centri abitati.

Chiunque viola la disposizione di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire trentamila a lire centomila.

ART. 5.

Sui ciclomotori può viaggiare altra persona oltre il conducente.

Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, vietare, per singole strade o tratti di esse, la circolazione dei ciclomotori o la circolazione con a bordo altra persona oltre il conducente.

ART. 6.

Chiunque vende o pone in vendita, detiene o mette in circolazione un ciclomotore con caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate nel libretto di circolazione e tali da consentire al ciclomotore di superare i limiti di velocità imposti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione e con l'arresto sino a tre mesi.

Per l'accertamento delle violazioni previste dal comma precedente gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria possono procedere all'immediato sequestro del ciclomotore. Con la condanna è disposta la confisca del veicolo.

ART. 7.

Chiunque cede in uso o in locazione o detiene per cedere in uso o in locazione un ciclomotore con caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate nel libretto di circolazione e tali da consentire al ciclomotore di superare i limiti di velocità imposti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, o con i dati impressi sul ciclomotore o indicati sulla targa di riconoscimento o sul libretto di circolazione alterati o contraffatti, è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni e con l'arresto da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da chi è titolare di un'officina meccanica o da chi ha la licenza per il noleggio di ciclomotori, la pena dell'ammenda è raddoppiata e la condanna comporta la decadenza della licenza.

Si applica la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 8.

Le violazioni alle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.

Sono sempre disposti il sequestro e la confisca del ciclomotore.